



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

IL SINDACO



SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 42/2021

Considerato che in data 13/01/2021 con Ordinanza del Consiglio dei Ministri è stato prorogato fino al 30/04/2021 sull'intero territorio nazionale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, Coronavirus Sars-CoV-2;

Visto il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 che proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020 convertiti in legge rispettivamente con modificazioni in Legge n. 35 del 22/05/2020 e Legge n. 74 del 15/07/2020;

Tenuto conto del DPCM del 14/01/2021 e del Decreto Legge n. 15 del 23/02/2021;

Visto il DPCM del 02/03/2021, entrato in vigore il 06/03/2021, completato da allegati tecnici che recano indicazioni da "intendersi come integrazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale" ed in particolare l'allegato n. 9 "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" che stabilisce:

"Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro."

Con riferimento sempre all'allegato n. 9 del DPCM del 02/03/2021 Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) " che detta misure a carico del titolare de posteggio e che vengono di seguito riportate:

Bandiera Blu



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2020



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglione della pescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it



17 giugno 2021



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

IL SINDACO



- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Costatato che all'allegato n. 9 del DPCM del 02/03/2021 "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (marcati e mercatini degli hobbisti)" viene data la facoltà ai Comuni di valutare la sospensione della vendita di beni usati qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, sia impossibile assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Visto il D.L. del 13/03/2021 n. 30 che introduce "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

Visto l'art. 32 della Costituzione che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Ritenuto opportuno, nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che il "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", provvedere con la massima urgenza in quanto la tempestività delle misure adottate risulta determinante ai fini della loro efficacia;

Ravvisato che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel comune, il Sindaco, quale autorità competente, è tenuto ad adottare ogni misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Ritenuto indifferibile ed urgente adottare il presente provvedimento, previsto dal disposto dell'art. 50, comma 5- 7 T.U.E.L. sul territorio comunale;

Ritenuto altresì che la misura adottata con la presente ordinanza non sia in contrasto con le misure statali e non ecceda i limiti previsti dalle disposizioni vigenti;

Bandiera Blu



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2020



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglione della pescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it



17 giugno 2021



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

IL SINDACO



Visti i menzionati artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 in cui si individua il Sindaco quale autorità locale di protezione civile e di sanità;

Visto il “Regolamento per lo svolgimento dei mercatini delle opere del proprio ingegno e dell’hobbistica” approvato con Delibera C.C. n. 95/2017 del 30.11.2017;

Considerato che l’art 1 del “Regolamento per lo svolgimento dei mercatini delle opere del proprio ingegno e dell’hobbistica” sopra citato, al comma 2 “disciplina la modalità di istituzione , organizzazione svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini degli hobbisti, (...) e riuso di oggettistica usata di esclusiva proprietà dei privati” la cui disciplina in periodo di pandemia è regolata dalla normativa precedentemente indicata;

Preso atto che tali manifestazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del “Regolamento per lo svolgimento dei mercatini delle opere del proprio ingegno e dell’hobbistica” avviene nel periodo invernale (da Gennaio a Maggio e da Ottobre a Dicembre) con cadenza di due giorni per tre volte al mese e che l’area di svolgimento usuale è la parte finale di “Corso della Libertà” del Capoluogo, come meglio specificato nella planimetria allegata e che tale ubicazione (dal civico n. 30 alla locale caserma dei Carabinieri sul lato destro nel senso di marcia della strada ed all’altezza dei servizi igienici pubblici sull’altro lato della stessa via) soddisfa sì le esigenze legate alla viabilità ed alla sicurezza dei pedoni avendo la strada un’ampiezza, nella zona interessata, di tre metri ma non impedisce la possibilità di assembramento con il collocamento dei banchi degli espositori per la vendita di merci e nello stesso tempo, viste le dimensioni ridotte dell’area in questione, non può essere garantita una sufficiente distanza minima di un metro tra un banco ed un altro se non limitandone fortemente il numero;

Accertato che tale area destinata ai mercatini degli hobbisti e del riuso per le caratteristiche tecniche della strada e dell’area nella quale sono abitualmente ubicati non può essere ampliata in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Che lo svolgimento dei mercati delle opere del proprio ingegno, degli hobbisti e del riuso istituiti nel Comune di Castiglione della Pescaia, per tutto quanto sopra indicato e per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, sia sospeso fino al perdurare dello stato di pandemia a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

La validità della presente ordinanza fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021;

La diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune; la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune.

Bandiera Blu



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2020



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it



17 giugno 2021



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

IL SINDACO



INCARICA

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche in Legge n. 35 del 22.05.2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs.N. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine decadenziale di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Castiglione della Pescaia, 17.03.2021

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

**Bandiera Blu
2000 - 2020**



Foundation for
Environmental
Education

**5 Vele
2000 - 2020**



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglione della pescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it



17 giugno 2021